



# Notiziario dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali

Numero 4, 30 ottobre 2019

## Lo scorrimento delle graduatorie di altri Enti alla luce della legge 145/2018 e dei recenti interventi della Corte dei Conti

Giusepe Zaccara, segretario regionale UNSCP Toscana

È ampiamente noto che sino alla legge n. 145/2018 il Legislatore ha espresso una chiara preferenza per l'assunzione di personale mediante lo scorrimento di graduatorie, proprie o altrui, facoltà estesa anche agli enti locali ad opera dell'art. 3, comma 5-ter, D.L. n. 90/2014, norma non abrogata espressamente dalla legge di bilancio 2019.

L'art. 1 comma 361 della legge n. 145/2018 ha tuttavia stabilito che le graduatorie debbano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Il successivo comma 363, coerentemente con la regola, prevede diverse abrogazioni all'art. 4, D.L. n. 101/2013.

Tale intervento normativo ha così impedito l'utilizzo della graduatoria stessa per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra amministrazione.

Lo scorrimento della graduatoria viene quindi limitato, a partire dal 2019, alla sola possibilità di attingere ai candidati "idonei" per la copertura di posti che, pur essendo stati messi a concorso, non siano stati coperti o siano successivamente divenuti scoperti nel periodo di efficacia della graduatoria medesima.

In un primo momento la lettura sistematica dei commi da 361 a 365 dell'art. 1 della legge 145/2018 ha fatto desumere che tale divieto dovesse applicarsi alle graduatorie relative a procedure bandite successivamente al 1 gennaio 2019, come lo stesso comma 365 espressamente prevede (*"La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"*). In sostanza gli enti avrebbero potuto continuare ad utilizzare le graduatorie di altri enti se relative a procedure bandite sino al 31.12.2018.

La Corte dei Conti della Sardegna ha smentito tale ricostruzione (Corte dei Conti-Sardegna, Sez. contr., Delib., 3 luglio 2019, n. 36) sostenendo che il divieto di utilizzo di graduatorie di altri enti debba ritenersi operante dal primo gennaio 2019.

Tale interpretazione, peraltro non del tutto chiara ed esplicita, è stata smentita da un successivo intervento della sezione controllo della Corte dei Conti delle Marche (Parere n. 41/2019) secondo cui il divieto di utilizzo di graduatorie, proprie o altrui, deve intendersi riferito alle graduatorie formatesi in relazione a procedure avviate dal 1

gennaio 2019.

In sintesi, secondo i giudici marchigiani, l'utilizzo delle graduatorie di altri enti è consentito:

- per i concorsi a tempo indeterminato banditi entro il 31 dicembre 2018, poiché l'art. 1, comma 365, della legge 145/2018, dispone che le nuove regole, in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- per le assunzioni a tempo determinato, in quanto la previsione dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 non è stata espressamente abrogata dalla legge 145/2018 e, pertanto, si configura come norma a carattere speciale, finalizzata a prevenire il precariato attraverso il ricorso a contratti di lavoro flessibili, soltanto per esigenze temporanee o eccezionali.

A completamento di quanto sopra esposto, la Corte dei Conti del Veneto (deliberazione n. 290/2019) ha chiarito quali sono le procedure da rispettare per scorrere le graduatorie di altri enti:

- l'accordo deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria, non necessariamente prima del bando di concorso;
- i criteri sulla base dei quali accordarsi con altri enti devono essere predeterminati secondo una procedura chiara e trasparente;
- le forme dell'accordo non richiedono l'approvazione di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 267/2000, cui la normativa non fa alcun riferimento, bensì l'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro. Tale aspetto, già segnalato dal Tar Veneto (sentenza 864/2011) semplifica di molto il procedimento di conclusione dell'accordo.

\*

L'utilizzo delle graduatorie di altri enti, sottoposto alle limitazioni sopra menzionate, prevede, in ogni caso che:

- lo scorrimento della graduatoria deve avvenire nel rispetto dell'ordine di posizione;
- è necessario il previo consenso dell'interessato;
- l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina la decadenza della posizione in graduatoria per eventuali successivi utilizzi della stessa (Circolare Funzione Pubblica n. 5/2013). Ad avviso di chi scrive, tuttavia, non risulta del tutto chiara la posizione del vincitore che rinunci all'assunzione presso l'ente che ha bandito la procedura, ovvero se, in tale ipotesi, sussista una decadenza definitiva dall'utile collocazione in graduatoria anche a favore di altri enti o meno.

\*

Al momento in cui si scrive risulta presentato un emendamento al DDL 1476 (<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp>) che, modificando il comma 362 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, estende i limiti temporali delle graduatorie approvati dal 1 gennaio 2016 (*"362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:*

- a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;*
- b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;*
- c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;*

*d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria";*

*b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:*

*"362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020.*

*362-ter. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità").*

Il sopra richiamato emendamento è stato inserito nel testo approvato in prima lettura dal Senato ed è molto probabile che vedrà l'approvazione definitiva. Allungandosi ulteriormente il termine di validità delle graduatorie, si protrarrebbe, inevitabilmente, il periodo transitorio immaginato dal legislatore al termine del quale le pubbliche amministrazioni potranno utilizzare le graduatorie unicamente per la copertura dei posti messi a concorso.